



Corpo di Polizia Locale

Gabinetto del Comandante e Affari Generali

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

Oggetto: Misure per la limitazione alla navigazione nei rii de la Verona, de le Veste e de l'Alboro, in occasione della visita del Presidente della Repubblica il 24 novembre 2023.
- **Ordinanza dirigenziale** -

IL COMANDANTE GENERALE

Premesso che in data 24 novembre 2023 è prevista la prima al Teatro La Fenice;

Atteso che all'evento parteciperà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella;

Considerato che la rilevanza internazionale dell'evento e la presenza della più alta carica dello Stato può essere l'occasione per manifestazioni di protesta, legate alla presente situazione internazionale;

Viste le criticità emerse nel corso di varie riunioni operative tenutesi presso la Questura di Venezia;

Visto l'esito del sopralluogo in data 23 novembre 2023;

Ritenuto che per ragioni di sicurezza e per evitare manifestazioni di disturbo o dissenso, si rende necessario limitare la navigazione nei rii de la Verona, de le veste e de l'Alboro;

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689;

Visto il Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 64 del 9-10 maggio 2011, modificato e integrato con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 39 del 28/05/2014 e del Commissario Prefettizio n° 17 del 13/02/2015;

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n° 274 del 22 aprile 2015, Testo Unico in materia di circolazione acquea nei canali della z.t.l. lagunare

Visto l'art.107 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art.17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

Visto il provvedimento del Sindaco nr. 577951 del 23 dicembre 2020.

ORDINA

Dalle 13:00 di venerdì 24 novembre 2023 alle ore 00:01 di sabato 25 novembre 2023, è interdetta la navigazione e l'occupazione degli spazi acquei lungo:

- Rio de la Verona;
- Rio de le Veste;
- Rio de l'Alboro.

È sempre ammessa la circolazione dei natanti in servizio di emergenza e delle Forze di Polizia.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ed euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica della violazione, della somma di euro 50,00, pari al doppio del minimo edittale, se non diversamente stabilito ai sensi della DG nr. 555 del 25 ottobre 2013.

La Polizia Locale e gli altri Organi di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente ordinanza.

L'ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni consecutivi, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito Internet del Comune di Venezia "www.comune.venezia.it".

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione e, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Il Comandante Generale
Gr. Uff. dott. Marco Agostini (*)



(*) Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 07.03.2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

Comune di Venezia
Data: 23/11/2023, OR/2023/0000827

